

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1313/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2011

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2535/2001 e (CE) n. 1187/2009 per quanto riguarda i codici NC per i prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 144 e 148, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, prevede una serie di modifiche per i codici NC riguardo ai prodotti lattiero-caseari del capitolo 4.
- (2) È necessario aggiornare l'allegato I, parte I.F, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari ⁽³⁾, nonché l'articolo 27 e l'allegato II del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regola-

mento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁴⁾.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 2535/2001, allegato I, la parte I.F è sostituita dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1187/2009 è modificato come segue:

- (1) all'articolo 27, paragrafo 2, il codice 0402 21 19 9900 è sostituito dal codice 0402 21 18 9900;
- (2) nell'allegato II, gruppo n. 1, il codice 0401 30 è sostituito dai codici da 0401 40 e 0401 50.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.

ALLEGATO

«I. F

CONTINGENTE TARIFFARIO NELL'AMBITO DELL'ALLEGATO II DELL'ACCORDO SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI CON LA SVIZZERA

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci	Dazio doganale	Contingente dal 1° luglio al 30 giugno (in tonnellate)
09.4155	ex 0401 40	— aventi tenore, in peso, di materie grasse, superiore al 6 % ma inferiore o uguale al 10%	esenzione	2 000»
	ex 0401 50	— aventi tenore, in peso, di materie grasse, superiore al 10%		
	0403 10	Yogurt		